

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Ai sensi dell'OCDPC Nr 630 del 3 febbraio 2020

Verbale n. 8 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione civile, il 24 febbraio 2020.

Presenti:

Dr Agostino MIOZZO
Dr Giuseppe RUOCCO
Dr Francesco MARAGLINO
Dr Silvio BRUSAFERRO
Dr Giuseppe IPPOLITO
Dr Andrea URBANI

Assenti

Dr Mauro DIONISIO
Dr Claudio D'AMARIO
Dr Alberto ZOLI

Si è preso atto dell'incremento rapido del numero totale dei contagiati in Italia e, pertanto, il Comitato conferma la necessità di continuare le misure attualmente in essere riguardanti il contenimento.

Si rileva che la qualità dei dati che giungono dalla periferia è insufficiente per definire un preciso profilo epidemiologico dell'epidemia; il CTS raccomanda pertanto l'invio di epidemiologi nelle aree con casi confermati per effettuare analisi più accurate.

1. Voli da Paesi con casi confermati

Considerata la circolazione del virus, preso atto di quanto riportato nel *situation report* dell'OMS pubblicato il 23.2, si ritiene che non esistano al momento presupposti per identificare nuove aree rispetto alle quali applicare limitazioni del traffico aereo anche in considerazione dell'attuale evoluzione epidemiologica a livello globale.

2. Piano di organizzazione della risposta dell'Italia in caso di epidemia

Il documento deve essere completato. Rimane in discussione la parte del piano relativa all'allestimento delle rianimazioni; argomento che sarà sottoposto ad esperti di settore per un parere.

Il CTS su questo punto si pone il problema della diffusione del documento, della destinazione dello stesso e quale livello di riservatezza dedicargli. Vi è consenso nel raccomandare la massima cautela nella diffusione del documento onde evitare che i numeri arrivino alla stampa.

3. Rientro militari da Cina e Giappone

In relazione a quanto richiesto dagli organi di Sanità militare coinvolti nelle operazioni di rimpatrio di nostri connazionali da Cina e Giappone, in merito all'eventuale applicazione delle previsioni dell'articolo 1, dell'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, (che prevede l'obbligo di quarantena con sorveglianza attiva da applicarsi, per quattordici giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19 e la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni,) il CTS ritiene che:

La misura di quarantena è da ritenersi derogabile per il personale sanitario e per il personale delle forze armate che è stato impegnato a vario titolo nelle suddette operazioni, a condizione che detto personale abbia utilizzato in tutte le attività effettuate a contatto ravvicinato e per qualsiasi procedura sanitaria idonei dispositivi di protezione individuale.

Resta inteso che il predetto personale è obbligato a segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi segno o sintomo collegabile alla Covid-19 nei 14 giorni successivi all'ultimo contatto.

4. Deroga a personale sanitario entrato in contatto con casi sospetti

In relazione alla richiesta, formulata da alcune Regione anche alla luce di quanto contenuto nell'Ordinanza del Ministro della salute del 21/2/2020, di fornire indicazioni circa la gestione degli operatori sanitari che hanno avuto contatti con i pazienti risultati affetti da COVID-19, il CTS preliminarmente riterrebbe utili le seguenti raccomandazioni:

Ove l'operatore abbia utilizzato DPI adeguati alla tipologia di procedure effettuate, nel rispetto delle indicazioni degli organismi sanitari internazionali e del Ministero della salute, non sarà soggetto alla misura della quarantena.

Parimenti, la quarantena potrà essere svolta allorché, da un'accurata indagine anamnestica risulti che l'operatore non ha avuto contatti stretti con pazienti affetti.

Alla luce dei lavori in corso presso organismi internazionali sulla tematica specifica del contatto stretto si propone di attendere l'emanazione di dette raccomandazioni.

Per il personale esposto al rischio resta invece valido che la quarantena è necessaria e deve durare 14 giorni iniziando dal momento dell'esposizione.

In ogni caso il CTS si riserva un ulteriore approfondimento con esperti esterni.

5. Valutazione dei casi nei quali è opportuno eseguire tamponi

In merito, il CTS anzitutto ricorda le indicazioni emanate dal Ministero della Salute e ribadite nella circolare del 22/02/2020 prot. n. 05443-22/02/2020-DGPRE, le quali raccomandano che l'esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di ILI e SARI, oltre che ai casi sospetti di COVID-19.

Il CTS evidenzia che in assenza di sintomi il test non è giustificato, in quanto non fornisce un'informazione indicativa a fini clinici ai sensi delle definizioni di "caso".

Inoltre, si ricorda che la procedura prevista per la definitiva conferma del caso è affidata all'ISS.

Le comunicazioni di positività non associate a sintomi determinano una sovrastima del fenomeno sul Paese, rendendo i dati non omogenei con gli altri diffusi dall'OMS.

Roma, 24 febbraio 2020